



Olio combustibile, residuo



Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
	Idrocarburi	68476-33-5	2B	270-675-6

Denominazione

Olio combustibile, residuo

Sinonimi

Fuel oil, residual

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

[http:// www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/60936](http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/60936)

[http:// www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/60936](http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/60936)

Utilizzo

Combustibile per aziende di produzione energia elettrica - industria marittima - impianti industriali - Utilizzato nell'industria petrolifera nella produzione di vapore, per riscaldamento, per ottenere acqua calda - componente di asfalti e cementi.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Centrali ed impianti di produzione dell'energia elettrica.	X			
Industria petrolchimica.	X			
Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose.	X			
Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche.	X			
Magazzini senza attrezzature meccaniche o termiche.	X			
Produzione di leganti minerali, di argille espanse, di vermiculiti e perliti.	X			
Servizi generali dell'industria petrolchimica.	X			
Trasformazione, riparazione, manutenzione, disarmo e demolizione di navi ed imbarcazioni.	X			

Note

Nella tabella componenti vengono riportati solo gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) di cui è stata riscontrata la presenza nella maggior parte dei combustibili analizzati. NOTE RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE CEE.
 Nota H. "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I."

Riferimenti bibliografici

NULL

Ultima Modifica

08/07/2022

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 24/01/2025